

Risultati dell'indagine conoscitiva presso i servizi specializzati e le organizzazioni interessate

L'indagine conoscitiva concernente l'avamprogetto di ordinanza si è svolta dal 20 agosto 2008 al 14 novembre 2008. La relativa documentazione comprendeva una lettera introduttiva del capo del DDPS, l'elenco dei 176 destinatari, l'avamprogetto di ordinanza (versione 23 del 03.07.2008), il corrispondente rapporto esplicativo e un esempio fittizio di Catasto RDPP. L'intera documentazione era a disposizione in lingua tedesca, francese e italiana e poteva essere consultata e telecaricata dal sito Internet www.swisstopo.ch a partire dalla pagina web trilingue «Dokumentation/Gesetzgebung». Per agevolare l'invio dei pareri, l'avamprogetto di ordinanza è stato convertito in una tabella word di facile impiego nella quale per ogni articolo potevano essere immesse le relative osservazioni e eventuali proposte di miglioramento della formulazione.

Sono pervenuti 58 pareri scritti, di cui 11 da Governi cantonali, 4 da Dipartimenti federali, 20 da servizi cantonali e 19 da associazioni, istituti scolastici e altri organi amministrativi. Hanno inoltre partecipato all'indagine conoscitiva, che aveva natura pubblica, la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA), la Conferenza dei servizi cantonali per l'informazione geografica (CCGEO), la Conferenza dei servizi cantonali del catasto (CSCC) e la Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali (COPC).

In 37 pareri è stato espresso un esplicito appoggio all'avamprogetto di ordinanza e al principio di allestire un Catasto RDPP; 4 pareri rispecchiavano posizioni ambivalenti o dubbi nei confronti dell'utilità di un simile catasto e in 3 pareri è stato formulato il giudizio che i tempi non sono ancora maturi per una simile ordinanza o che l'ordinanza proposta non è in grado di consentire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Tra le critiche e le proposte pervenute figurano in particolare i seguenti punti:

- il problema della ridondanza tra le iscrizioni contenute nel registro fondiario conformemente all'articolo 962 CC e le iscrizioni nel Catasto RDPP;
- i Cantoni dispongono già di proprie informazioni in forma digitale;
- per la digitalizzazione dei dati o almeno per il loro adeguamento ai modelli di dati prescritti per il Catasto RDPP dovrebbero essere previsti corrispondenti contributi da parte della Confederazione;
- per tutto ciò che attiene al Catasto è necessaria una stretta collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni;
- quale organo della Confederazione direttamente responsabile del coordinamento e dell'alta vigilanza dev'essere designato l'Ufficio federale di topografia;
- i progetti pilota dovrebbero essere volti a consentire una migliore valutazione delle conseguenze per i Cantoni dell'introduzione di un simile catasto;
- il catalogo degli oggetti e il principio di una relativa possibilità di ampliamento sono stati approvati in 17 pareri; per contro 10 partecipanti all'indagine conoscitiva ne hanno auspicato un'estensione mentre altri 4 hanno chiesto che il catalogo venisse ridimensionato;
- la responsabilità giuridica costituisce un problema e dev'essere meglio definita;
- in diversi pareri è stato auspicato un accesso gratuito al Catasto RDPP.

2. Modifiche dell'ordinanza

Servizio specializzato della Confederazione competente: nell'ordinanza non è più fatta distinzione tra le competenze dell'Ufficio federale di topografia e quelle della Direzione federale delle misurazioni catastali. È ora menzionato unicamente l'Ufficio federale di topografia, al quale tuttavia spetta la competenza di suddividere internamente i compiti tra i suoi pertinenti organi (cfr. 1.3.7).

Scopo del Catasto (art. 2): uno degli obiettivi fondamentali è far sì che nel Catasto figurino informazioni affidabili, vale a dire unicamente informazioni esaustive, sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. La formulazione originaria «informazioni il più possibile complete e affidabili» è stata modificata in tal senso. Il tenore attuale dell'articolo è pertanto il seguente: «Il Catasto deve contenere informazioni affidabili (...)».

Grado di dettaglio informativo (art. 4): la formulazione di questo articolo è stata rielaborata in considerazione delle osservazioni pervenute nel quadro dell'indagine conoscitiva. Più comprensibile, la formulazione attuale menziona inoltre esplicitamente il modello quadro interdisciplinare per i dati del Catasto RDPP.

Iscrizione dei dati (art. 7 «Iscrizione e modifica dei dati»): l'espressione «senza indugio» è stata considerata troppo vaga dai partecipanti all'indagine conoscitiva ed è stato pertanto precisato che «la data dell'iscrizione o dell'ultima modifica dei dati deve sempre essere menzionata».

Servizio di telecaricamento (art. 9 «Geoservizi»): è evidente che dev'essere possibile telecaricare tutti i dati del Catasto RDPP. L'Allegato 1 dell'OGI dev'essere adeguato in tal senso.

Estratti con informazioni ridotte (art. 11): l'espressione «estratti ristretti», inappropriata, è stata sostituita.

Estratti autentificati (art. 14): è stato precisato che possono essere competenti per l'allestimento e il rilascio di estratti autentificati diversi organi e non solo un organo.

Autenticazione a posteriori (art. 15): la formulazione è stata semplificata ed è ora più chiara.

Alta vigilanza (art. 18): al concetto di «ispezioni» è stato preferito il concetto di «verifiche». L'approntamento di strumenti di verifica per i modelli stabiliti dalla Confederazione è stato auspicato da numerosi partecipanti all'indagine conoscitiva.

Contributo della Confederazione (art. 20): la ripartizione tra contributi destinati a progetti prioritari e contributi ai costi d'esercizio dei Cantoni è ora oggetto di una formulazione resa più flessibile con l'introduzione delle espressioni «di regola», «al massimo» e «almeno». Una partecipazione dell'Ufficio federale di topografia ai costi di rilevamento dei dati per il Catasto non rientra nella sfera di competenza decisionale e budgetaria dell'Ufficio. Tuttavia è qui stabilita la possibilità di concedere ulteriori contributi della Confederazione.

Partecipazione (art. 24): l'impostazione orientata all'apertura è qui esplicitamente confermata benché la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni nel quadro della preparazione di direttive della Confederazione siano già esplicitamente previste agli articoli 35 LGI e 50 OGI.

Introduzione del Catasto a tappe (art. 26 «Introduzione del Catasto»): sarà possibile introdurre il Catasto gradualmente, ovvero dapprima in alcuni Cantoni scelti e in seguito in tutti i Cantoni della Confederazione.

Direttive della Confederazione (art. 27 «Termini per le direttive della Confederazione»): per ragioni di sistematicità questa disposizione è stata estratta dalle disposizioni transitorie previste in origine e costituisce ora un articolo a sé stante. I termini previsti in origine sono stati prorogati di 6 mesi per il modello quadro interdisciplinare nonché rispettivamente di 1 e di 2 anni per i modelli di dati.

Diritto cantonale (art. 28 «Termini per le prescrizioni cantionali»): i termini concessi ai Cantoni sono stati adeguati in considerazione della possibilità di introdurre il Catasto gradualmente.

Contributi della Confederazione (art. 29 «Contributi della Confederazione durante l'introduzione»): i Cantoni che assumeranno il ruolo di pionieri introducendo il Catasto RDPP nella prima tappa dovranno adempiere compiti supplementari di valutazione e di redazione di rapporti, compiti volti a consentire la trasmissione delle esperienze raccolte agli altri Cantoni. I conseguenti costi saranno anch'essi, al pari dei costi d'esercizio, oggetto di contributi da parte della Confederazione.

Coordinamento dell'introduzione (art. 31): il coordinamento, già previsto all'articolo 43 LGI, è disciplinato ora all'articolo 31 (art. 26 nella precedente versione). La formulazione è stata completata in considerazione dell'introduzione a tappe nonché in funzione di una migliore definizione dei termini.

Abrogazione e modifica del diritto vigente (Allegato): precisazione sul modo di procedere nei casi in cui una determinata restrizione di diritto pubblico della proprietà è iscritta sia nel registro fondiario sia nel Catasto RDPP.

Oltre alle modifiche sopraesposte, sono stati eseguiti ulteriori adeguamenti di natura meramente formale o redazionale, privi di ripercussioni sul tenore dell'ordinanza.